



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la conclusione di n. 4 "accordi quadro", ognuno dei quali con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, ad esecuzione periodica e continuativa, da svolgersi presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri per gli anni 2024-2028 – **Lotto 1 – C.I.G. A00374B1E6; Lotto 2 – C.I.G. A0037516D8; Lotto 3 – C.I.G. A00375D0C1 e Lotto 4 – C.I.G. A00376BC4B**

AVVISO N. 3

QUESITI	RISPOSTE
<p>Posto che ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare il costo della manodopera è determinato nella misura del 41,5% della base d'asta, si chiede di confermare che nello schema "Dichiarazione costi della manodopera" l'importo derivante dal calcolo indicato nel modello non possa essere inferiore all'importo determinato dalla moltiplicazione tra l'imposto a base d'asta e la percentuale pari al 41,5%.</p>	<p>Si fa presente che ciascun operatore economico dovrà inserire, all'interno della sezione dedicata all'offerta economica, apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante e conforme al modello allegato al disciplinare di gara, indicante il costo della manodopera ricompreso nel valore offerto (<i>riferito al valore complessivo del servizio per 48 mesi</i>) per l'esecuzione dell'appalto (<i>in caso di partecipazione in R.T.I. ciascuna impresa riunita dovrà presentare la propria dichiarazione</i>), come prescritto nel para 17 del disciplinare di gara.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che il valore da inserire in detta dichiarazione potrà essere anche diverso rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante e posto a base di gara, tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none">- ciascun concorrente potrà anche applicare, ai propri dipendenti, un diverso CCNL rispetto a quello previsto per il presente appalto, l'importante è che sia equivalente e che indichi il relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D. L. n. 76/2020, come previsto nel para 15.1 del disciplinare di gara;- i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali prese in considerazione per stimare il costo della manodopera sono un semplice parametro di valutazione ai fini della congruità dell'offerta, pertanto l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non

legittima, in automatico, un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della stessa, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;

- pur sussistendo l'obbligo di rispettare la clausola sociale posta a base di gara sulla stabilità occupazionale, non si può escludere che l'operatore economico contraente possa utilizzare più personale per l'assolvimento del servizio in appalto;
- l'art. 41, comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 recita espressamente che: "... *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*"

Roma, 19 settembre 2023


IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Rosario Drago)

Lgt. D'Emilia